



Delib.G.R. n. 1/22 dell'8.01.2021. Indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020. Legge regionale 23 luglio 2020, n.22, art 25, comma 1. Disciplinare di attuazione.

1. Obiettivi generali

L'intervento di cui alle presenti direttive è finalizzato a ovviare ai danni causati alle aziende agricole dalla esplosione della popolazione di cavallette avvenuta nel periodo maggio - agosto 2020 e che ha determinato delle condizioni di assoluta eccezionalità.

L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla riduzione dell'attivo di bilancio delle aziende agricole colpite e all'incremento dei costi generatisi dalla necessità di approvvigionarsi sul mercato di alimenti zootecnici a compensazione delle minori produzioni foraggere aziendali.

2. Portata finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 400.000, imputata al Cap. – Conto competenze – CdR SC08.8717 00.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U.1.04.01.02.016 dello Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l'anno 2020. Tale somma è stata interamente trasferita ad Argea Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, N.794 protocollo n. 22277 del 26/11/2020.

Gli aiuti sono destinati alle sole imprese ubicate nei territori interessati dagli eventi e delimitati dall'Agenzia Laore Sardegna.

3. Intensità dell'aiuto

Gli aiuti verranno programmati ed attivati in base al Reg. (UE) n.1408/2013, di applicazione degli art.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e alle modifiche contenute nel Reg. (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019. L'importo massimo concedibile ad ogni azienda agricola beneficiaria non può superare l'importo di € 25.000 nell'arco del triennio.

4. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è l'Agenzia regionale LAORE Sardegna ai sensi del capo IV della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), così come modificato e integrato dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, che definisce nel dettaglio il ruolo e le competenze dell'Agenzia Laore Sardegna nell'ambito del Sistema organizzativo preposto alla programmazione ed attuazione degli interventi della Regione in materia di agricoltura e pesca, costituito dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale e dalle Agenzie agricole regionali,

Pertanto Laore Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, dovrà provvedere:

- alla predisposizione, adozione e pubblicazione delle Disposizioni per la presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica;
- all'emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- alla ricezione ed istruttoria delle domande di aiuto;
- all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto concesso compresa l'esecuzione dei relativi controlli a campione.

5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

L'accesso all'indennizzo è riservato ai richiedenti che impiegano almeno il 50% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola e percepiscono almeno il 50% del reddito dall'attività agricola, considerando che tali valori scendono al 25% nelle zone montane o svantaggiate, e sarà riconosciuto agli IAP iscritti nel relativo albo o agli agricoltori iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti; tale requisito è attribuibile anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto e alle società cooperative con almeno un socio amministratore coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

I beneficiari devono essere iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole, devono aver subito un danno accertato e le aziende devono ricadere nei territori delimitati di cui al precedente punto 2.

L'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, le imprese destinatarie dell'intervento devono risultare in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

6. Interventi finanziabili

I costi ammissibili all'intervento sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati nei territori interessati dai tecnici dei Servizi Laore Sardegna.

In base ai dati forniti dall'Agenzia i parametri di riconoscimento del danno unitario ad ettaro, adottati con Delibera n 1/22 del 8.1.2021, sono i seguenti:

- Euro 1600 per le superfici ad ortive;
- Euro 250 per le superfici irrigate coltivate a seminativi;
- Euro 160 per le superfici coltivate in asciutto;
- E, solo qualora le superfici siano riferibili ad una azienda zootecnica attiva, euro 100 per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 20% ed euro 70 per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 50%.

L'intensità dell'aiuto sarà determinata sulla base dell'ammontare complessivo delle richieste di aiuto provenienti dai territori interessati e delle risorse finanziarie disponibili. Pertanto, poiché si prevede di ristorare il danno subito a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di aiuto eccedano complessivamente le attuali disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l'intensità dell'aiuto concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto medesimi. Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte a seguito dell'assegnazione di eventuali ulteriori risorse finanziarie.

Il totale del danno da risarcire calcolato per unità di superficie e coltura sarà quantificato per ogni azienda in base ai dati del fascicolo aziendale riferiti all'annata agraria 2020

7. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto dovranno essere presentate presso il competente Servizio di Laore Sardegna entro i termini fissati dalla stessa Agenzia nell'Avviso di cui al punto 4. Le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

Preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto;

8. Istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto

Su tutte le domande di aiuto presentate al Servizio competente di Laore sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare esclusivamente:

- la correttezza e completezza documentale;
- la coerenza con le risultanze degli accertamenti in campo eseguiti dai Servizi di Laore Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati;
- per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione sulle domande di aiuto pervenute volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Il controllo, relativo ad almeno il 5% delle domande, si baserà sulla documentazione contabile dell'azienda da cui dovrà desumersi la riduzione della PLV o un incremento dei costi aziendali rispetto ad un triennio precedente l'evento, tenuto ovviamente conto della dinamica di consistenza aziendale desunta dal fascicolo aziendale e dalla Banca Dati Nazionale Zootecnica.

La mancata consegna della documentazione richiesta, o l'accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero in caso di false dichiarazioni rese intenzionalmente, comporterà l'esclusione dal regime di aiuti o, se questi sono già stati erogati, il loro recupero.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

In funzione degli esiti del campionamento lo stesso potrà essere incrementato a discrezione dell'ufficio responsabile del procedimento.

Qualora l'istanza risultasse incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un congruo termine per consentire l'integrazione della documentazione mancante, decorso inutilmente tale termine la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

A conclusione dell'istruttoria i funzionari incaricati provvederanno per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente. Alla liquidazione degli aiuti Laore potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

9.Registro aiuti SIAN

A far data dal 1° luglio 2017 è entrata a regime l'operatività del Registro nazionale degli aiuti (RNA), ovvero la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A decorrere da tale data tutti i soggetti pubblici che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato trasmettono le relative informazioni alla banca dati al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; gli aiuti de minimis come definiti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (c.d. clausola Deggendorf).

I soggetti pubblici che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del RNA per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto e del divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.

Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, invece, continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con il registro SIAN già esistente e dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA è stato approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 luglio 2017, n. 175.

A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al RNA e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. Laore, pertanto, in qualità di soggetto concedente e soggetto erogante dell'aiuto istituito con la Deliberazione n. 1/22 dell'08.01.2021, è tenuto ad espletare tale adempimento.

Operativamente, la procedura di registrazione degli aiuti per singolo beneficiario si sostanzia nei passaggi di seguito riassunti.

1) Il Soggetto concedente effettua su SIAN due visure propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato:

- la “Visura aiuti” che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
- la “Visura de minimis” che identifica gli aiuti de minimis concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso al soggetto beneficiario, a livello di impresa unica;

2) Il Soggetto concedente registra l'aiuto individuale inserendo il beneficiario nella sezione Gestione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Concessioni del SIAN che rilascia il “Codice Univoco Interno della concessione”.

3) I provvedimenti di concessione devono contenere l'esplicita indicazione del “Codice univoco interno della concessione” e delle due visure “aiuti” e “de minimis”.

4) Il Soggetto erogante registra le successive erogazioni relative all'aiuto individuale (non obbligatorio).

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti nelle aziende agricole.